



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 75 Reg. Deliberazioni
N. 6 dell'o.d.g.

N. 157.117699/2023 di Prot. G.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre (2023) – in Mantova, in questo giorno diciannove (19) del mese di Dicembre alle ore 17:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione ordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 13.12.2023 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente MASSIMO ALLEGRETTI, il Sig. Sindaco MATTIA PALAZZI (assente) e gli Onn. Consiglieri:

1	PALAZZI MATTIA	A	18	GRASSI MADDALENA	
2	ALLEGRETTI MASSIMO		19	GRAZIOLI ENRICO	
3	ANCESCHI EUGENIO		20	MADELLA FABIO	AG
4	BADALUCCO CATERINA		21	MARTINELLI GIULIA	AG
5	BASCHIERI PIER-LUIGI		22	NICOLINI SARA	
6	BASSI GIORGIO		23	PAROGNI PIERPAOLO	AG
7	BENASI PATRIZIA		24	PAVESI MARIANNA	AG
8	BERTELLINI LIDIA		25	PROVENZANO DAVIDE	
9	BONAFFINI LAURA		26	ROSIGNOLI LUIGI	
10	BONFA' RICCARDO		27	ROSSI FRANCESCO	
11	BOTTARDI SABRINA	A	28	ROSSI STEFANO	
12	CAMPISI MATTEO		29	RUOCCO MARIANGELA	
13	CANTARELLI ANDREA	A	30	SQUASSABIA GABRIELE	
14	COSTANI GLORIA		31	TONELLI TOMMASO	
15	FERRO LAURA		32	VEZZANI ALESSANDRO	
16	GEROLA BARBARA		33	VIOLA FRANCESCO	A
17	GORGATI ANDREA				

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune ROBERTA FIORINI.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta

DCC N. 75 del 19/12/2023

Il Presidente sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 85 del 21/12/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025 con i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell'01/02/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 21/03/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2023, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1.1.2020;
- al comma 740 che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, non costituisce presupposto del tributo;
- al comma 741 le definizioni di fabbricato, abitazione principale e pertinenza, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che il citato art. 1 della legge 160/2019 prevede inoltre:

- al comma 756 che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;
- al comma 757 che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi precedenti, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni

possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato approvato in data 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che l'art. 3 del decreto Ministeriale 7 luglio 2023 stabilisce:

- al comma 2 che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del decreto ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo decreto;
- al comma 4 che la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 2, del sopra citato Decreto Ministeriale:

- al comma 1 indica le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria: abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati;
- al comma 2 prevede che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento all'allegato A che costituisce parte integrante del decreto;
- al comma 3 stabilisce che nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al comma 2 deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

PRESO ATTO, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, aveva reso nota l'attivazione per i comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del sopra indicato decreto ministeriale l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 decorre dall'anno di imposta 2024;

RILEVATO che, in seguito al riscontro di alcune criticità evidenziate nella fase di sperimentazione dell'applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero, la Commissione Finanze del Senato ha approvato, in data 14 novembre 2023, un emendamento al Decreto-legge 27 settembre 2023, n. 123, in corso di conversione, che rinvia all'anno di imposta 2025 la decorrenza dell'obbligo per i comuni di differenziare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria in conformità alle fattispecie previste dal Decreto Ministeriale del 7 luglio 2023;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 16.07.2020;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2021, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, in vigore anche per l'anno 2023;

RITENUTO di approvare comunque le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 e di prevedere aliquote differenziate per:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in comodato d'uso gratuito, anche con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile;
- le abitazioni, e loro pertinenze, locate a canone concordato alle condizioni definite dall'Accordo Territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la medesima aliquota differenziata si applica anche ai contratti di locazione di natura transitoria e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della Legge 431/98;
- gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", utilizzati direttamente dal proprietario o concesse in locazione o comodato, per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni;
- le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", concesse in locazione, per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni, per i quali il proprietario accorda al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare;
- le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (*Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simil*) e D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni. La medesima aliquota si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una

riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare.

STABILITO invece di non prevedere un'aliquota differenziata per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli che, pertanto, dal 2024 saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 1,06 per cento;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la gestione e il livello dei servizi erogati dal Comune di Mantova, di approvare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- aliquota ordinaria pari all' 1,06 per cento, applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:
- aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- aliquota pari allo 0,60 per cento per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in comodato d'uso gratuito, anche con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- aliquota pari allo 0,60 per cento per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile. I beni e i diritti, costituiti come sopra, che costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità sono esenti dall'imposta.
- aliquota pari allo 0,80 per cento per le abitazioni, e loro pertinenze locate a canone concordato, alle condizioni definite dall'Accordo Territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica anche contratti di locazione di natura transitoria e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della Legge 431/98;
- aliquota pari allo 0,50 per cento per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- aliquota pari allo 0,78 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", utilizzate direttamente dal proprietario o concesse in locazione o comodato, per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni;

- aliquota pari allo 0,68 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 “*Negozi e botteghe*”, concesse in locazione, per l’esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l’esercizio di arti e professioni, per i quali il proprietario accorda al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare.
- aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (*Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili*) e D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), utilizzate direttamente dal proprietario per l’esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l’esercizio di arti e professioni. La medesima aliquota si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare;
- aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 749 della legge 160/2019 prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La medesima detrazione si applica anche:

- agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- all’unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

STIMATO il maggior gettito derivante dall’approvazione delle nuove aliquote in complessivi euro 170.000,00, fatto salvo il riscontro in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

VISTO l’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente;

VISTO l’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.11.2023 verbale n. 38;

DELIBERA

di **STABILIRE**, per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

<u>1,06 per cento</u>	Aliquota ordinaria
<u>0,60 per cento</u>	<p>Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>Per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in comodato d'uso gratuito, anche con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere comunicata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>Per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile.</p> <p>I beni e i diritti, costituiti come sopra, che costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità sono esenti dall'imposta.</p>

<p><u>0,80 per cento</u></p>	<p>Per le abitazioni, e loro pertinenze locate a canone concordato, alle condizioni definite dall'Accordo Territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica anche contratti di locazione di natura transitoria e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della Legge 431/98.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi.</p>
<p><u>0,50 per cento</u></p>	<p>Per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.</p>
<p><u>0,78 per cento</u></p>	<p>Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", utilizzate direttamente dal proprietario o concesse in locazione o comodato, per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni.</p>
<p><u>0,68 per cento</u></p>	<p>Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", concesse in locazione, per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni, per i quali il proprietario accorda al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare.</p> <p>Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>Per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (<i>Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili</i>) e D/6 (<i>fabbricati e locali per esercizi sportivi</i>), utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali o per l'esercizio di arti e professioni. La medesima aliquota si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare.</p> <p>Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.</p>
<p><u>0,10 per cento</u></p>	<p>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale</p>

di **DARE ATTO** che l'art. 1 comma 749 della legge 160/2019 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La medesima detrazione si applica anche:

- agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di **PROVEDERE** ad inserire la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 160/2019 entro il 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze ai fini della pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2024;

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvede in merito.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto *"Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno 2024"*.

Non essendoci intervenute da parte dei Consiglieri il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto.

Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 27

Consiglieri votanti n. 26

Voti Favorevoli: n. 20

Consiglieri: PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, NICOLINI SARA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCCO MARIANGELA, SQUASSABIA GABRIELE, VEZZANI ALESSANDRO e VIOLA FRANCESCO

Voti Contrari: n. 6

Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, BADALUCCO CATERINA, BASCHIERI PIER-LUIGI, GORGATI ANDREA, ROSSI STEFANO e TONELLI TOMMASO

Astenuti: n. 1

Consiglieri: COSTANI GLORIA

Risultano assenti i Consiglieri: BENASI PATRIZIA, BOTTARDI SABRINA, MADELLA FABIO, MARTINELLI GIULIA, PAROGNI PIERPAOLO, PAVESI MARIANNA.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente Delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

VOTI FAVOREVOLI N. 19

Consiglieri: [PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, NICOLINI SARA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, SQUASSABIA GABRIELE, VEZZANI ALESSANDRO, VIOLA FRANCESCO]

VOTI CONTRARI N. 7 [ANCESCHI EUGENIO, BADALUCCO CATERINA, BASCHIERI PIER-LUIGI, GORGATI ANDREA, ROSSI STEFANO, RUOCCO MARIANGELA, TONELLI TOMMASO]

ASTENUTI N. 1 [COSTANI GLORIA]

Risultano assenti i Consiglieri: BENASI PATRIZIA, BOTTARDI SABRINA, MADELLA FABIO, MARTINELLI GIULIA, PAROGNI PIERPAOLO, PAVESI MARIANNA.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

Parere regolarità Tecnica	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	17/11/2023
Parere regolarità Contabile	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	17/11/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL PRESIDENTE
Massimo Allegretti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)